

Tribunale di Agrigento
Sentenza n. 72/2026 del 21-01-2026

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. ### ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1137/2025 R.G.A.C.

FRA ### A ### 10/03/73 ### A ### 22/09/48 rapp. e dif. dall'Avv. ### CONTRO ### S.P.A. IN PERSONA DEL### S.P.A. IN PERSONA ### - ### S.P.A. IN PERSONA ### rapp. e dif. dall'Avv. ### OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ### come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 10/05/2025 ### e ### convenivano in giudizio la ### s.p.a. la ### s.p.a. e la ### s.p.a. in tal modo proponendo opposizione avverso il provvedimento monitorio n. 243/2025 reso da questo Tribunale il ### in forza del quale era stato loro ingiunto di pagare alle convenute opposte la somma di euro 22.801,78 oltre accessori e spese del procedimento monitorio. A sostegno dell'azione intrapresa assumevano gli opposenti che l'impugnata ingiunzione doveva ritenersi priva di giuridica efficacia in quanto fondata su una pretesa creditoria insussistente. Concludevano quindi instando affinché appunto il decreto ingiuntivo in avversione venisse revocato. ### s.p.a. la ### s.p.a. e la ### s.p.a. costituitesi in giudizio con memoria difensiva del 25/05/2025 contestavano in toto l'assunto avversario deducendo in particolare l'infondatezza della proposta opposizione della quale chiedevano ovviamente il rigetto.

Celebrata l'istruzione esclusivamente attraverso produzioni documentali la causa veniva infine decisa all'udienza del 19/01/2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE

ha meritato accoglimento. Piace preliminarmente ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente

opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione. E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede ###questo senso tutte le sentenze citate da ultimo con riferimento al fatto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, il cui oggetto sarebbe, appunto, la domanda dell'opposto. Per tutte, ci si limita a richiamare qui la pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale «l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisce azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto)». La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura impugnatoria o no del

giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazioni svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici maggiormente se, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi (basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre).

E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto. Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della Corte Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui *petitum* è: "### il giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto". Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa *petendi* sulla quale l'opponente fonderà il *petitum testé* detto.

Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà «il credito di controparte non esiste o ne manca la prova», dovrà essere l'opposto a dare quella prova; se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento. Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede ###è la conclusione

necessaria del condivisibile ragionamento della Corte Suprema testé riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato.

Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito, l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento. Esaminando a questo punto la vicenda che ci occupa occorre rilevare come il decreto ingiuntivo in avversione vada revocato per i motivi che seguono. Come è noto, il d.lgs. n. 28/2010 istituisce un procedimento obbligatorio di mediazione: chi intende esercitare un'azione in giudizio in certe aree del diritto deve necessariamente prima esperire un tentativo di conciliazione. ###. 5 d.lgs n. 28/2010, di attuazione della direttiva comunitaria, prevede uno spettro molto ampio di contenzioso, che va dalle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, sino alla responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, nonché ai contratti assicurativi, bancari e finanziari. La c.d. mediazione obbligatoria ai sensi del comma 1 art. 5 D.Lgs. 28/2010, così come riformato dall'art. 7 D.Lgs 149/2022 con l'entrata in vigore della seconda parte della ### dal luglio del 2023 oltre alle materie già in essere, è divenuta condizione obbligatoria di procedibilità anche nelle seguenti materie: contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratto di opera, contratto di rete, contratti di somministrazione, società di persone, subfornitura. Il testo è inequivocabile: "Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, cui sono state come appena cennato

aggiunte quelle riguardanti i contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratto di opera, contratto di rete, contratti di somministrazione, società di persone, subfornitura è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti..." speciali all'uopo previsti. Va ricordato che l'introduzione della norma indicata ha avuto un precedente significativo nella ### 2008/52/CE del ### europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, il cui considerando afferma che "la mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti. Gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti". Il Legislatore nazionale si è distaccato legittimamente dall'opzione contenuta nella citata direttiva, rendendo obbligatoria invece che semplicemente facoltativa la mediazione e rendendola altresì preventiva rispetto all'inizio della causa, a pena di improcedibilità. Tale scelta, peraltro, come è stato osservato, risulta compatibile con il diritto comunitario, posto che la direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l'inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario (art. 5, par. 2, dir. 52/2008). ### reso preventiva la mediazione e condizione di procedibilità dell'azione in giudizio risponde ad una precisa scelta del nostro legislatore, che oltre a favorire soluzioni basate sulle esigenze delle parti, risponde ad una logica chiaramente deflattiva, volta cioè a contenere i costi ed i tempi della giustizia civile senza al contempo rendere particolarmente complesso l'accesso alla stessa, qualora il previo tentativo abbia esito negativo. Del tutto superato è, altresì, l'iniziale eccesso di delega stigmatizzato dalla sentenza C. Cost. n. 272/2012, come recentemente affermato dal ### 26/01/2015. La finalità pubblicistica che sta alla base della ### introduzione della

mediazione obbligatoria rende indisponibili dalle parti private sia l'an del suo esperimento in assoluto, sia il quomodo e quindi la stessa tempistica che il legislatore ha previsto per il suo svolgimento. Le parti opposte infatti, non hanno proceduto a proporre domanda di mediazione obbligatoria trattandosi nella fattispecie di una controversia in materia di contratto di locazione. Si evidenzia altresì che non vi era motivo che questo decidente la rilevasse d'ufficio. Le Sezioni Unite, con decisione n. 19596 del 2020, componendo il contrasto di giurisprudenza sulla questione che ci occupa, hanno statuito che le disposizioni della L. 28 del 2010, sono univoche nel senso che l'onere di attivarsi per promuovere la mediazione spetta all'opposto e che l'attribuzione a quest'ultimo non è irrilevante sul piano delle conseguenze, in quanto, pur essendo la pronuncia quella di improcedibilità in ogni caso, se l'onere spetta all'opposto il decreto ingiuntivo è revocato, mentre se l'onere è fatto gravare sull'opponente l'ingiunzione diventa irrevocabile.

La decisione delle ### ha quindi risolto il contrasto prima esistente sulla individuazione della parte avente interesse a promuovere la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed in particolare è stato enunciato il seguente principio di diritto: "### controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del ### n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".

Nella fattispecie, come già esposto le parti opposte non hanno attivato la procedura di mediazione obbligatoria. La Suprema Corte con recente sentenza (sez. II sent. 40035 del 14-12-2021) ha affermato che: ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 2 e comma 2 bis del d.lgs. 28/10, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi

al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di 15 giorni eventualmente indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione. In base a quanto statuito dalla Suprema Corte nella sopra citata sentenza il termine per la mediazione demandata, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, non può essere considerato come perentorio, sempre che il tentativo sia svolto prima dell'udienza fissata per la verifica dell'esito.

Anche la dottrina ha approfondito la questione e la soluzione prevalente è che il mancato rispetto del termine dei quindici giorni non determini l'improcedibilità della domanda giudiziale ma solo nel caso in cui il procedimento sia stato comunque attivato in tempo utile o si sia concluso prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio. Nella fattispecie non risulta che le parti opposte abbiano proposto domanda di mediazione prima dell'udienza fissata per la verifica, non risulta alcuna documentazione da cui risulti un giustificato motivo che abbia impedito alle parti opposte di proporre domanda di mediazione in tempo utile rispetto all'udienza di verifica. Nel caso di specie, si ripete, l'azione giudiziaria, come era sicuramente obbligatorio, non è stata preceduta dal tentativo di mediazione di cui al ### 28/2010. Il tentativo di mediazione peraltro non è stato intrapreso dalle parti opposte neanche quando la lite era già pendente per cui il relativo vizio processuale si è definitivamente cristallizzato, impedendosi ogni altra sanatoria. Per i motivi esposti alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. Trattandosi di pronuncia meramente procedurale null'altro potrà statuire questo decidente.

Certamente la dichiarazione di improcedibilità, non preclude la possibilità di una nuova richiesta e l'emissione di un nuovo decreto ingiuntivo. Le spese del presente procedimento di opposizione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza seppur nel rito e, pertanto, devono essere sopportate dalle convenute opposte. Infine alla revoca del decreto ingiuntivo avverso segue l'irripetibilità delle spese del procedimento monitorio, perciò da porre definitivamente a carico delle allora ricorrenti per ingiunzione, oggi convenute opposte.

